

natori, sarebbe una vera ingiustizia - e più ancora una immoralità - negare l'indennità a coloro i quali nelle amministrazioni locali compiono funzioni meno onorifiche, ma non meno onerose e però forse più meritevoli di compenso. Abbandonato il principio statutario della gratuità del mandato politico pei senatori e deputati, non si può ormai mantenerlo più pel mandato amministrativo.

Ma altri nuovi motivi, lo accennavo poco fa, si aggiungono a sostegno della riforma proposta.

Tutta l'attività umana ormai rientra nell'orbita dell'ingerenza dei pubblici uffici. Amministrare oggi vuol dire dedicare tutto il proprio tempo alla cosa pubblica. La funzione pubblica, il concorrere al governo del paese, non è più soltanto un diritto: diventa un dovere. La retribuzione all'opera prestata dal pubblico amministratore è salutare incentivo ad accettare l'incarico alla persona cui la pubblica fiducia ha imposto l'onere.

Questa necessità che il pubblico amministratore debba adempiere alle funzioni cui è stato eletto, era stata sentita anche dalla legge attuale, che col sistema delle decadenze aveva cercato di porre una sanzione contro coloro i quali non esercitavano il mandato del quale erano investiti. Tipico il caso della decadenza del consigliere comunale che non intervenga a un certo numero di sedute. Ma il sistema si ravvisa di assai scarsa applicazione, e di ancor minore efficacia.

Invece l'indennità potrà rafforzare il senso del dovere nel pubblico amministratore, e nello stesso tempo ne affina la responsabilità.

Ebbene, io debbo qui ricordare come noi in questa materia possiamo trarre esempio da altre nazioni le quali ammettono la retribuzione delle cariche municipali, ad esempio, l'America, la Svizzera, l'Inghilterra, l'Ungheria, la Germania. Non veniamo dunque primi ad innovare.

Infine, se si consideri la portata del nostro disegno di legge, dovrà riconoscersi che non è eccessivo, perchè dà facoltà ai Consigli di assegnare medaglie di presenza a favore dei consiglieri che intervengono alle sedute, e di stabilire indennità vere e proprie, mensili, a favore di coloro che hanno una funzione continuativa di maggiore responsabilità, per la quale debbono spendere molto tempo, e cioè ai presidenti di deputazione, deputati provinciali, sindaci ed as-

essori comunali in proporzione dell'opera prestata alla pubblica amministrazione e tenuto conto anche dell'entità di questa.

Il secondo articolo che riguarda l'estensione dell'indennità anche agli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza, potrà anzi dare luogo a porre un problema, se cioè, l'indennità debba applicarsi, come mi pare giusto, anche a tutte le altre pubbliche amministrazioni, e a questo proposito la Camera deciderà a suo tempo.

Confido pertanto che voi vorrete ammettere questo progetto all'esame degli Uffici e che esso potrà presto diventare legge; rispondendo così ad una necessità soprattutto sentita dal proletariato nostro. (*Approvazioni*).

ROSSI LUIGI, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro delle colonie*. Il Governo consente, con le consuete riserve, che sia presa in considerazione la proposta di legge testè svolta dall'onorevole Donati.

PRESIDENTE. Metto a partito se debba prendersi in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Donati Pio.

(*È presa in considerazione*).

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge dell'onorevole Matteotti ed altri sulle ineleggibilità e incompatibilità amministrative.

Se ne dia lettura.

MORISANI, *segretario*, legge: (*Vedi tornata del 1° luglio 1920*).

PRESIDENTE. L'onorevole Matteotti ha facoltà di svolgere la sua proposta di legge.

MATTEOTTI. Dirò brevemente, perchè la Camera intuisce facilmente le ragioni della mia proposta.

Molte incompatibilità ed ineleggibilità che si trovano nella legge attuale non resistono al concetto che noi oggi abbiamo delle cariche nelle diverse amministrazioni. Alcune delle ineleggibilità e incompatibilità sono state stabilite, anzi, in base a leggi vecchie che oggi non sono più in vigore.

Tipica quella dei maestri i quali dipendevano una volta dai comuni, mentre oggi dipendono dalle amministrazioni provinciali. È logico quindi che essi debbano essere eleggibili.

Altre sono state invece stabilite in base a diversi concetti sulla eleggibilità. Così di-